

## GLOSSARIO

- 1. capacità giuridica** si acquista, ai sensi dell'art.1 del codice civile, al momento della nascita ed accompagna l'individuo durante l'arco della sua esistenza. Con l'attribuzione della capacità giuridica, un individuo è soggetto di diritto ed acquista la possibilità di essere titolare di diritti e di doveri, contemplati e protetti dall'ordinamento.
- 2. capacità di agire** in base alla presunzione normativa effettuata dall'art. 2 del codice civile, si acquisisce al compimento della maggiore età ed è l'idoneità del soggetto ad acquistare ed esercitare da solo, con il proprio volere, diritti e doveri. La capacità di agire si sostanzia nella possibilità di compiere atti giuridici ritenuti validi e meritevoli di tutela dall'ordinamento: è, in altri termini, l'attitudine a creare, modificare, estinguere validamente rapporti giuridici. Presuppone che il soggetto sia in grado di curare i propri interessi e che a tale fine abbia raggiunto la necessaria maturità psichica.
- 3. capacità di intendere e di volere** può essere identificata come il presupposto sostanziale della capacità di agire e si identifica con quel minimo di attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze della propria condotta.
- 4. incapacità naturale** consiste nella situazione in cui la persona, sebbene legalmente capace, è di fatto incapace d'intendere e di volere, ossia di rendersi esattamente conto del valore degli atti che compie.
- 5. incapacità legale** consiste nelle situazioni in cui la persona si trova, per legge, priva della capacità d'agire: minore età ed interdizione.
- 6. potestà genitoriale** è il potere di decisione attribuito per legge ai genitori relativamente agli interessi dei loro figli minorenni. I genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.
- 7. tutela legale** è la protezione prevista e garantita dalla legge per le persone che non sono in grado di auto rappresentarsi e quindi di esercitare autonomamente i propri diritti e doveri. E' la legge - il codice civile – a stabilire i casi, le ragioni, i modi per accertare e dichiarare che le persone sono prive, in tutto o in parte, di autonomia e hanno quindi bisogno di qualcuno che li rappresenti e li aiuti. La disciplina relativa alla tutela legale, è stata recentemente riformata dalla legge 9 gennaio 2004, n.6, che ha rivisitato la materia, introducendo l'istituto dell'amministrazione di sostegno e modificando i pre-esistenti istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione
- 8. Giudice Tutelare** è l'organo del potere giudiziario a cui è conferita una posizione preminente in tema di cura della persona incapace e in tema di amministrazione dei suoi beni. Le sue funzioni sono direttive, deliberative, consultive e di controllo. Con riferimento all'amministrazione di sostegno è l'organo competente a ricevere il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno e a pronunciarsi entro 60 giorni dal deposito sul medesimo. Il Giudice Tutelare è altresì competente ad assumere tutti i provvedimenti che si renderanno necessari durante il corso dell'amministrazione di sostegno. Il Giudice Tutelare vigila sull'amministrazione di sostegno.
- 9. interdizione** costituisce la misura più estrema di tutela legale che postula una condizione di “abituale infermità di mente” che renda “incapaci di provvedere ai propri interessi”. La pronuncia di interdizione comporta la totale perdita della capacità di agire.
- 10. tutore** è il soggetto nominato dal giudice tutelare per assumere il compito di proteggere l'interdetto. Il tutore ha la cura della persona, lo rappresenta in tutti gli atti e ne amministra i beni. Relativamente agli obblighi del tutore, il codice civile riflette un'impostazione su base patrimoniale: egli procede all'inventario dei beni, si occupa del compimento degli atti di ordinaria amministrazione, effettua un rendiconto annuale. Il tutore abbisogna dell'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale per una serie importante di atti individuati dal codice civile.

- 11. inabilitazione** costituisce una misura di tutela legale che postula una condizione di infermità di mente che non sia grave al punto di giustificare il ricorso all'interdizione, oppure una situazione a rilievo sociale e sanitario tale da mettere a rischio gli interessi della persona. La pronuncia di inabilitazione comporta la parziale perdita della capacità di agire.
- 12. curatore** è il soggetto nominato dal giudice tutelare per assumere il compito di proteggere l'inabilitato. Il curatore svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali, per essere validi, devono essere compiuti con il suo consenso e necessitano altresì di un procedimento giurisdizionale di autorizzazione. Nessun controllo viene invece esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione. I compiti attribuiti al curatore attengono quindi esclusivamente ad una limitata porzione della sfera patrimoniale del soggetto.
- 13. amministrazione di sostegno** costituisce una misura di tutela legale volta ad assicurare la migliore protezione con la minore limitazione possibile della capacità di agire delle persone in tutto o in parte prive di autonomia e quindi incapaci di provvedere ai propri interessi. Mentre nell'interdizione e nell'inabilitazione la persona beneficiaria della tutela ha, in via generale, una capacità di agire annullata, nel primo caso, o ridotta, nel secondo, nell'amministrazione di sostegno ella conserva una generale capacità di agire, eccetto per gli atti per i quali il giudice decide che debbano essere compiuti con la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore.
- 14. amministratore di sostegno** è il soggetto nominato dal giudice tutelare per assumere il compito di proteggere il beneficiario dell'amministrazione di sostegno. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nello svolgimento dei suoi compiti, in rappresentanza esclusiva e/o assistenza del beneficiario, l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. I compiti attribuiti all'amministratore di sostegno sono elencati in modo dettagliato e circostanziato nel provvedimento di nomina (decreto) emesso dal giudice tutelare.  
L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità. Altrimenti nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario. Può essere invece chiamata a svolgere l'incarico dal giudice tutelare - quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi - anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II, libro I del codice civile (ad esempio: associazioni e fondazioni).
- 15. rappresentanza esclusiva** atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Trattasi quindi di atti che l'amministratore compie al posto del beneficiario.
- 16. assistenza necessaria** atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Trattasi quindi di atti che l'amministratore compie insieme al beneficiario.
- 17. beneficiario** è la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. A favore del beneficiario il giudice tutelare dispone la nomina dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
- 18. ricorso** è la domanda con cui si chiede al Giudice Tutelare di nominare l'amministratore di sostegno. Il ricorso, da presentarsi presso la cancelleria del Giudice Tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o il domicilio, deve contenere indicazioni relative a:
  - a) generalità del beneficiario;
  - b) dimora abituale del beneficiario;
  - c) ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
  - d) nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge del beneficiario, dei discendenti del beneficiario, degli ascendenti del beneficiario, dei fratelli del beneficiario, dei conviventi del beneficiario.

L'elenco non esaurisce il contenuto esaustivo del ricorso, ma ne riepiloga i requisiti essenziali, come determinati dalla legge.

Oltre ai requisiti essenziali, il ricorso, per essere esaustivo, deve contenere tutte le indicazioni utili a fornire al Giudice Tutelare un quadro il più possibile completo della situazione di vita del beneficiario, a partire dall'approfondimento delle condizioni previste dalla legge per individuarlo come potenziale beneficiario:

- l'infermità o la menomazione fisica e/o psichica
- l'impossibilità anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

In aggiunta ad un certificato medico e/o medico legale comprovante la diagnosi clinica, è opportuno produrre la diagnosi funzionale del soggetto, utile a fornire una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico della persona.

In aggiunta alle informazioni sulla situazione personale del beneficiario nel ricorso devono essere fornite informazioni circa la sua situazione familiare e lavorativa, le sue esigenze di cura e di assistenza, specificando, se possibile, prestazioni e interventi già attivati, ivi compresa l'eventuale frequenza di servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali. Analizzare le esigenze e le aree di autonomia della persona significa prendere in esame il suo progetto di vita, in modo da enuclearne gli elementi utili a definire i limiti alla sua capacità d'agire, limiti da compensare attraverso gli atti di rappresentanza esclusiva oppure di assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

**19. ricorrenti** sono le persone legittimate a presentare il ricorso di nomina dell'amministratore di sostegno. Possono presentare il ricorso:

- il soggetto beneficiario
- il coniuge
- la persona stabilmente convivente
- i parenti entro il IV grado  
(genitori, figli, nonni, nipoti, fratelli,  
zii, cugini)
- gli affini entro il II grado  
(suocere/i, cognate/i)

Sono tenuti a presentare il ricorso i responsabili servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona (obbligati al ricorso, oppure alla segnalazione al P.M., “ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento”).

**20. volontaria giurisdizione** è quel tipo di attività giudiziaria che si distingue dalla giurisdizione contenziosa perché non è volta all'accertamento e all'attuazione di diritti o di status, ma alla realizzazione di situazione soggettive, riconducibili a interessi legittimi e semplici. Il procedimento per la nomina di amministratore di sostegno è riconducibile alla volontaria giurisdizione proprio perché in esso il Giudice Tutelare non interviene con l'obiettivo di accertare la mancanza di capacità d'agire del beneficiario, bensì per gestirne e proteggerne gli interessi, tramite la designazione di un soggetto, la cui nomina è strettamente funzionale al compimento di determinati atti utili a garantire il benessere del beneficiario. Inoltre la giurisdizione volontaria differisce da quella contenziosa perché sfocia in un provvedimento (v. decreto di nomina dell'amministratore di sostegno) sempre suscettibile di modifica e di revoca e dunque non idoneo ad acquisire l'immutabilità della cosa giudicata.

**21. assistenza tecnica** non è previsto che il ricorso per la nomina di amministratore di sostegno necessiti di assistenza tecnica, ossia del patrocinio di un avvocato. La non necessità di assistenza tecnica è avvalorata dal carattere non contenzioso del procedimento e di volontaria giurisdizione.

**22. audizione della persona da parte del giudice** prima dell'adozione del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare deve sentire personalmente il beneficiario, “recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova”.

**23. eventuale consulenza tecnica** il Giudice Tutelare può disporre, anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione in merito alla nomina di amministratore di sostegno.

**24. Pubblico Ministero:** è un magistrato che svolge sia la funzione di vegliare sull' "osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci" (art. 73 dell'ordinamento giudiziario), sia la funzione, con particolare riguardo al settore penalistico, di promuovere la "repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza". Il Pubblico Ministero ha potere d'iniziativa - autonomo o su segnalazione

dei responsabili dei servizi sociali e sanitari - in relazione al ricorso di nomina dell'amministratore di sostegno e alla revoca dello stesso. E' inoltre espressamente previsto che intervenga sempre nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno. Questo potere d'intervento si esprime nella possibilità e doverosità della formalizzazione di un suo parere nei vari momenti del procedimento, anche se la sua presenza fisica alle udienze non è indispensabile.

**25. decreto di nomina dell'amministratore di sostegno** provvedimento immediatamente esecutivo con cui il giudice tutelare provvede a nominare l'amministratore di sostegno, pronunciandosi sul ricorso depositato presso il suo Ufficio. Il decreto di nomina può essere modificato o integrato in qualsiasi momento dal giudice tutelare, sia su istanza di parte (e quindi su richiesta di parte) che d'ufficio (e quindi sulla base di un atto di impulso del giudice tutelare stesso).

Sono contenuti essenziali del decreto:

- durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
- oggetto dell'incarico:
  - a) atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (= rappresentanza esclusiva)
  - b) atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno (= assistenza necessaria)
- limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme del beneficiario
- periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

**26. comunicazione all'ufficiale di stato civile** il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno, come quello di chiusura, devono essere comunicati entro dieci giorni all'ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. E' inoltre previsto che decreto di apertura, decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento emesso dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di sostegno siano immediatamente annotati a cura del cancelliere in un apposito registro.

**27. giuramento** l'amministratore di sostegno deve al momento dell'assunzione dell'incarico prestare giuramento di fedeltà e diligenza allo svolgimento dell'incarico.

**28. rendiconto** l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente (in base alla cadenza temporale stabilita dal Giudice Tutelare e fissata nel decreto di nomina) alla presentazione al Giudice Tutelare di una relazione relativa all'attività svolta e alle condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

**29. provvedimenti urgenti** dopo la presentazione del ricorso, il giudice tutelare può, anche d'ufficio, se necessario, adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio e può nominare un amministratore di sostegno provvisorio.

**30. autorizzazione del giudice tutelare**

Il tutore e l'amministratore di sostegno non possono senza l'autorizzazione del giudice tutelare:

- 1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) accettare eredità o rinunciare, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) stipulare contratti di locazione d'immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore età;
- 5) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunce di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.

**31. autorizzazione del tribunale** il tutore e l'amministratore di sostegno non possono senza l'autorizzazione del tribunale:

- 1) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) costituire pegni o ipoteche;
- 3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi;

4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.

- 32. durata dell'incarico** l'incarico dell'amministratore di sostegno può essere a tempo determinato o indeterminato. Se è a tempo determinato il Giudice Tutelare può prorogarlo anche prima della scadenza del termine. L'amministratore di sostegno non è comunque tenuto a continuare nel suo incarico oltre i dieci anni (ad eccezione di: coniuge, persona stabilmente convivente, ascendenti, discendenti).
- 33. revoca dell'incarico** l'amministrazione di sostegno può essere revocata:  
a) su istanza motivata al G.T. da parte dei soggetti legittimati a presentarne la richiesta (= ricorrenti)  
b) per iniziativa del G.T., quando si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario.
- 34. successione a causa di morte** quando una persona muore, il suo patrimonio resta privo di titolare: la legge prevede che una o più persone subentrino al posto del defunto nel complesso dei suoi rapporti patrimoniali, complesso che viene comunemente definito “eredità”. Questo fenomeno si chiama apertura della successione.
- 35. delazione dell'eredità** aperta la successione, la trasmissione dell'eredità avviene mediante offerta. Si definisce “vocazione ereditaria” o “delazione dell'eredità”, l'offerta dell'eredità ad una o più persone che, se vogliono, la possono accettare. La delazione può avvenire in due modi: per legge (successione legittima), o per testamento (successione testamentaria).
- 36. accettazione dell'eredità** colui che è chiamato all'eredità, sia per legge che per testamento, per acquistare la qualità di erede e la relativa titolarità dei beni e dei diritti, deve esprimere una dichiarazione di volontà, che si chiama “accettazione d'eredità”.
- 37. successione testamentaria** l'ordinamento giuridico consente al singolo di disporre dei propri beni, dopo la sua morte, mediante un atto denominato testamento. Peraltro, qualora al defunto sopravvivano stretti congiunti - figli, coniuge e, quando non vi siano figli, genitori - la legge “riserva” comunque a loro favore una quota del suo patrimonio (la cosiddetta “legittima” o quota indisponibile).
- 38. successione legittima** se il singolo non ha provveduto, in tutto o in parte, a disporre mediante testamento dei suoi beni, interviene la legge a indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti. Fondamento della successione legittima è il principio di solidarietà familiare. Succedono al defunto per legge: il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti. In mancanza di altri “successibili”, l'eredità è devoluta allo Stato.
- 39. testamento** il testamento è un atto strettamente personale e unilaterale mediante il quale un soggetto dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Può contenere volontà di carattere anche non patrimoniale (esempio: nomina di un amministratore di sostegno per il proprio figlio). E' un atto sempre revocabile, integrabile e modificabile da parte del testatore. Il testamento è un atto solenne, in quanto richiede una particolare forma. Primo requisito è che sia redatto in forma scritta: non è ammesso, infatti, nel nostro ordinamento il testamento orale. Forme ordinarie di testamento sono: il testamento olografo e il testamento per atto di notaio; quest'ultimo può essere pubblico o segreto.
- 40. testamento olografo** il testamento olografo costituisce la forma più semplice dell'espressione della volontà del testatore. Esso deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto dal testatore. E' consigliabile consegnarne a una persona di fiducia un secondo esemplare, anch'esso redatto secondo i tre descritti requisiti (autografia, data, sottoscrizione)
- 41. testamento pubblico** il testamento pubblico è un testamento redatto secondo le richieste formalità da un notaio. In quanto atto pubblico ha l'efficacia probatoria che spetta a tali atti: fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni del testatore.
- 42. testamento segreto** ha la caratteristica di mantenere completamente segrete le disposizioni del testatore. Consiste infatti nella consegna solenne al notaio di una scheda in cui sono scritte le ultime volontà del testatore; il notaio, con l'osservanza delle prescritte formalità, la riceve e la conserva tra i suoi atti.

- 43. sostituzione fedecommissaria** duplice disposizione testamentaria della stessa cosa a favore di due persone diverse, chiamate a succedere successivamente, con l'obbligo per il primo chiamato di conservare alla sua morte la cosa al secondo chiamato. Si sostanzia in una doppia successione per effetto della quale i genitori, gli ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto o del minore incapace istituiscono erede l'interdetto o il minore incapace con la previsione che i beni ereditari siano conservati per essere attribuiti, alla sua morte, alla persona o all'ente che, sotto la vigilanza del tutore, ne ha avuto cura.
- 44. trust** istituto anglosassone entrato a far parte del nostro ordinamento per effetto della firma e successiva ratifica (Legge 16 ottobre 1989 n. 364) da parte del Governo italiano, della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 "relativa alla legge sui trusts ed al loro riconoscimento". Il trust è un istituto che si basa essenzialmente su un rapporto fiduciario tra disponente (c.d. *settlor*), ovvero il titolare del bene o del patrimonio e il soggetto cui vengono trasferiti i beni e a cui viene affidata la gestione del patrimonio e la cura degli interessi del beneficiario (c.d. *trustee*). Il trustee, gestore del trust, è equiparabile alla figura del tutore, ma se ne differenzia dal punto di vista giuridico poichè il trustee riceve i beni per amministrarli secondo le disposizioni impartitegli con l'atto istitutivo del trust e ne *acquista la proprietà*, anche se vincolata allo scopo e dalle regole dettate dai genitori per la successione del gestore; il tutore, invece, non diviene titolare di alcun patrimonio, poichè è solo un rappresentante legale nominato dal tribunale.
- 45. consenso informato agli atti terapeutici** l'art.32 della Costituzione, contiene un'esplicita limitazione per i trattamenti sanitari: essi devono di regola essere volontari e possono essere resi obbligatori soltanto "per legge". E' la legge, non il buon senso o una valutazione medica o altro tipo di riflessione, che deve privare l'interessato della capacità di dare il proprio consenso ad un intervento sanitario.
- 46. consenso informato agli atti terapeutici** la Convenzione di Oviedo – recepita in Italia con legge 145/2001 e poi ratificata con firma del Presidente della Repubblica il 15/03/2005 – stabilisce che un "intervento nel campo della salute" non può essere effettuato "se non dopo che la persona interessata abbia dato un consenso libero ed informato".  
Per la persona che soffre di un "disturbo mentale grave" la Convenzione di Oviedo conferma la regola del consenso informato ed autorizza che, in via d'eccezione, il trattamento sanitario possa intervenire "quando l'assenza di un trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione previste dalla legge". Le "condizioni di protezione" sono precisate dall'art. 6 della Convenzione che per il maggiorenne che "secondo la legge" non ha la "capacità di dare il consenso informato a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile" prevede che l'intervento sia effettuato solo dopo "l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità, di una persona o di un organo designato dalla legge", coinvolgendo "nei limiti del possibile" la persona interessata.